



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori DONNO, DI GIROLAMO, PUGLIA, TRENTACOSTE,
PAVANELLI, ENDRIZZI, PIRRO, VANIN, LANZI, MAUTONE, ROMANO
e QUARTO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 2021

Modifiche all’articolo 612-*ter* del codice penale in materia di reato di
nudo falsificato

ONOREVOLI SENATORI. – Le tecnologie dell'informazione continuano ad offrire strumenti sempre più sofisticati alle persone che intendono commettere gravi reati contro la dignità della persona e la pacifica convivenza tra i cittadini.

Recentemente il legislatore ha inteso disciplinare il fenomeno della ripresa e diffusione di video a sfondo sessuale senza il consenso di una delle persone coinvolte, a scopo di « vendetta » (fenomeno cosiddetto di « *revenge porn* »).

A pochi anni da quel coraggioso intervento, è necessario ritornare sui fenomeni che incrociano l'ambito sessuale e pornografico con la tecnologia, ancora più sofisticata. Con il presente disegno di legge, infatti, si vuole punire il comportamento di chi realizza o riceve e trasmetta ad altri immagini o video realizzati mediante tecnologie algoritmiche, *software* o altre tecnologie dell'informazione, in modo tale da far apparire tali atti o eventi come riferibili ad una persona che, nella realtà, non vi ha mai partecipato.

Tali tecnologie sono diffuse in diversi campi ed utilizzate a scopo ricreativo e di intrattenimento nei settori dello spettacolo e del cinema. Tuttavia, purtroppo, si stanno diffondendo applicazioni informatiche, anche automatizzate (cosiddetto « *bot* ») in grado di applicare i connotati fisici, del corpo o

del volto, nonché la voce, di una persona a corpi o contesti ad essa totalmente estranei, dando l'impressione allo spettatore destinatario che tale persona abbia svolto attività a carattere sessuale. Normalmente, il destinatario di tali falsificazioni audiovisive è il pubblico più o meno generalizzato, la persona della quale l'identità è stata artefatta o suoi diretti e indiretti conoscenti.

Non sembra necessario dilungarsi sulle evidenti lesioni della dignità della persona coinvolta da tale comportamento; comportamento che, sembra giunto il momento, è opportuno definire « criminale ».

Per tali ragioni, il presente disegno di legge intende modificare la recente disciplina dell'articolo 612-ter del codice penale, prevedendo in aggiunta al reato di pubblicazione e diffusione di immagini o video privati sessualmente espliciti, anche il reato di nudo falsificato.

Tale reato consiste nella punizione con la reclusione da sei mesi a due anni e sei mesi, di chiunque realizzi, consegni, ceda, pubblici o diffonda immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, contraffatti o alterati in modo da sostituire l'identità delle persone originariamente rappresentate all'altrui persona, mediante l'utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale, *software* o altre tecnologie dell'informazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 612-ter del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, chiunque realizza, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito contraffatti o alterati in modo da sostituire l'identità delle persone originariamente rappresentate all'altrui persona, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e sei mesi.»;

b) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o contraffatti o alterati ».

€ 1,00